

GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA

- STATUTO SOCIALE -

Denominazione - Sede – Scopo

Art. 1 – È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, un'Associazione sportiva dilettantistica denominata

« GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA associazione sportiva dilettantistica»

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2. - Essa ha sede in Villa Guardia, in Via Vittorio Veneto, 4.

Art. 3. – L'Associazione non ha scopo di lucro e ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva. Nel raggiungimento di tale scopo l'Associazione si propone di gestire ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle attività sportive.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive nonché lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dello svolgimento della pratica di dette attività.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme e le direttive del CONI.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4. – I colori sociali sono: azzurro, bianco, rosso.

Art. 5. – La associazione si impegna ad osservare lo Statuto e i Regolamenti delle federazioni alle quali è affiliata.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 6. – Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripartizione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività sportive previste dal presente statuto.

Art. 7. – L'esercizio finanziario chiude al 30 giugno di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all'Assemblea dei soci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

SOCI

Art. 8. – Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi, di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, i quali facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori che garantiscono dei requisiti del presentato.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Art. 9. – Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ad eccezione del socio che non provveda al versamento della quota associativa entro il 31 dicembre di ogni anno che si intende automaticamente escluso a fare tempo dall'1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 10. – Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di voto in Assemblea; i soci hanno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione.

L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. È espressamente esclusa ogni limitazione al pieno esercizio dei diritti associativi in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11. – I soci hanno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 12. - La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio direttivo.

Il Provvedimento di radiazione dovrà essere notificato dall'Assemblea alla prima riunione utile, o appositamente convocata.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata e ratificata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all'articolo 33 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione o decesso i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 13. - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14. - I soci sono convocati in assemblea dal Presidente del Consiglio direttivo tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante atto scritto da

pubblicare tramite locandine o stampa locale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C.

Art. 15. - L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- elezione dei componenti il Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione si veda quanto previsto all'articolo 30 del presente statuto.

Art. 16. – Tutti i soci, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative, purché in possesso dei requisiti definiti dal successivo articolo 18. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un massimo di altri due soci. La delega deve essere ritirata in segreteria e firmata in presenza del segretario o di un suo sostituto.

Non è ammesso il voto plurimo.

Art. 17. – Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza da un Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 18. – Coloro che intendono essere eletti o rieletti alle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere maggiorenni
- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 8 del presente statuto
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni affiliate al C.O.N.I. o dal C.O.N.I. medesimo ovvero da organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata decadenza dalla carica.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19. – L'associazione è retta da un Consiglio direttivo composto da:

quindici membri eletti dall'Assemblea dei soci; questi verranno scelti da una lista di candidati che si presentano volontariamente;

- i presidenti dei vari settori dello sport, sezioni, nominati dal Consiglio direttivo;
- il past-president (o presidente recentemente scaduto);
- il presidente onorario.

Qualora più candidati ricevessero un numero pari di preferenze tale da classificarli *ex aequo* per l'assegnazione dell'ultimo posto o degli ultimi posti attribuibili nel Consiglio direttivo, prevale il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo Sportivo e successivamente la maggior anzianità anagrafica.

Il Consiglio direttivo, in tutti i suoi componenti, dura in carica per tre esercizi e verrà a scadere alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del triennio; i consiglieri sono rieleggibili.

Tutti e soltanto i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti hanno diritto di partecipazione alle sedute del Consiglio stesso. I Revisori dei conti hanno facoltà di parola ma non hanno diritto di voto. Eccezionalmente il diritto di intervento può essere esteso ad altri solo dopo delibera del Consiglio su proposta del presidente. Inoltre il Sindaco o un suo delegato può assistere senza avere diritto di voto e può prendere la parola su autorizzazione del presidente.

Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito dal candidato risultato primo fra i non eletti dall'Assemblea dei soci. Nel caso si tratti di presidente di sezione, egli decade contestualmente pure da questa carica.

Il segretario del consiglio, da questo nominato, redige i verbali delle sedute, compila gli atti sociali, provvede alla corrispondenza ordinaria, registra gli atti sociali in apposito registro, invia comunicazioni scritte a tutti i soci.

Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il candidato risultato primo fra i non eletti dall'Assemblea dei soci. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 20. – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Presidente, Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 21. – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art. 22. – Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio direttivo delibera con la maggioranza dei presenti mediante votazione per alzata di mano. In casi particolari riguardanti nomine o fatti personali è ammesso il ricorso al voto segreto. Hanno diritto di voto tutti i consiglieri. In caso di parità di voti prevale la deliberazione che ha ottenuto il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, in loro assenza dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23. – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; esegue le deliberazioni dell'Assemblea.

Può dichiarare soci benemeriti ed onorari tutti coloro che, pur essendo iscritti come soci effettivi, abbiano reso servizi all'associazione e procurato alla stessa rinomanza nei concorsi, tornei o altre attività in genere.

Lo stesso Consiglio può espellere i soci, qualunque sia la loro qualifica o carica ricoperta nell'ambito del sodalizio, che abbiano violato gli obblighi statutari e i relativi regolamenti.

Il Socio onorario non iscritto non ha diritto di voto.

IL PRESIDENTE E I VICEPRESIDENTI

Art. 24. – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte da un Vicepresidente.

SEZIONI O SETTORI DELLO SPORT

Art. 25. – Le varie discipline sportive praticate nell'ambito del Gruppo Sportivo sono organizzate singolarmente in sezioni.

Le sezioni curano gli aspetti operativi della pratica degli sport, e tengono i collegamenti con le rispettive federazioni su mandato del Consiglio direttivo, cui rispondono.

I presidenti di sezione sono nominati dal Consiglio direttivo. Il loro mandato viene confermato alla riunione di insediamento di ogni Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea Generale dei soci.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 26. – Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Qualora più candidati ricevessero un numero pari di preferenze tale da classificarli ex-equo per l'assegnazione dell'ultimo posto o degli ultimi posti attribuibili nel Collegio dei Revisori dei conti, prevale il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo Sportivo e successivamente la maggior anzianità anagrafica.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti,

partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno parere sui bilanci.

A tale scopo il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27. – Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nonché gli aderenti all'associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a qualunque socio ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

IL TESORIERE

Art. 28. – Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il Bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 29. – Tutte le entrate e le uscite di valori devono avvenire per il tramite del tesoriere attraverso procedure all'uopo definite dal Consiglio direttivo.

Nessun tipo di introito o di spesa al di sopra di un valore massimo stabilito dal Consiglio direttivo può essere gestita direttamente da alcun socio a titolo né del Gruppo Sportivo né di sezione del Gruppo Sportivo.

I mandati di pagamento devono essere sottoscritti congiuntamente dal tesoriere e dal presidente.

In caso di assenza del tesoriere o del presidente in vece di uno dei due, un vicepresidente può sottoscrivere il mandato di pagamento.

SCIOGLIMENTO

Art. 30. – L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 31. – L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 32. – Sono vietate iniziative personali in nome dell'Associazione, e, parimenti non sono ammesse iniziative o attività di singoli in concorrenza a quelle ufficiali programmate e intenzionalmente rivolte a danno dell'Associazione.

CONTROVERSIE

Art. 33. – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del CONI Provinciale.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

LEGGE APPLICABILE

Art. 34. – Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e associazioni sportive dilettantistiche nonché alle norme e alle direttive del CONI e agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni o Enti di promozione sportiva ai quali l'Associazione è affiliata.